

IL CONTRADDITTORIO CON GLI OPERATORI DI SETTORE

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ Il procedimento per l'accertamento delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa è disciplinato dalla L. 689/1981;
- ▶ Fase di accertamento
 - ▶ i) l'accertamento coincide con il momento dell'ispezione.
 - ▶ ii) l'accertamento avviene in un momento successivo all'ispezione.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ In caso di contestazione possono aprirsi tre scenari:
- ▶ i) il presunto trasgressore e l'eventuale obbligato in solido beneficiano del pagamento in misura ridotta/ultraridotta;
- ▶ ii) il trasgressore e l'obbligato in solido presentano scritti difensivi all'Autorità competente;
- ▶ iii) l'Autorità competente determina la sanzione e ne ingiunge con ordinanza il pagamento al trasgressore e all'obbligato in solido.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ la diffida si colloca dopo l'accertamento della violazione e prima della sua contestazione al trasgressore e all'obbligato in solido;
- ▶ La diffida amministrativa ha acquisito portata generale con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
- ▶ Tale normativa è stata oggetto di diversi, significativi interventi di modifica.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ Novità rispetto alla precedente normativa:
- ▶ i) la diffida si applica anche alle violazioni concernenti la sicurezza alimentare;
- ▶ ii) la diffida è applicabile solo nel caso in cui la violazione sia accertata per la prima volta;
- ▶ E' importante comprendere cosa si intenda per «prima violazione»;
- ▶ Un nota esplicativa è stata fornita dal Ministero della Salute con circolare del 05.07.2023;
- ▶ La verifica di accertamenti di identiche violazioni deve riguarda i 5 anni precedenti alla data in cui è commessa la violazione accertata.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ Ulteriore problematica per l'AC relativa all'accertamento è la verifica dell'esistenza di un precedente accertamento;
- ▶ A tale ultimo riguardo, sarebbe poi utile comprendere se, nel caso in cui la contestazione e la conseguente ordinanza - ingiunzione fossero state oggetto di opposizione, esse debbano essere considerate dall'AC come precedente accertamento;
- ▶ La risposta dovrebbe dipendere dalle ragioni dell'accoglimento del ricorso.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ iii) riduzione del termine per l'adempimento;
- ▶ iv) sospensione dei termini stabiliti dalla L. 689/81 per la contestazione;
- ▶ v) esclusione della diffida ai prodotti non conformi che siano già stati immessi in commercio, anche solo in parte;
- ▶ vi) non è consentito sanare la violazione attraverso una comunicazione.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ In seguito all'accertamento dell'illecito possono verificarsi i seguenti scenari:
- ▶ i) l'autorità competente procede alla diffida e l'operatore alle prescrizioni;
- ▶ ii) l'autorità competente procede alla diffida e l'operatore può chiedere la disapplicazione della diffida;
- ▶ iii) l'autorità competente procede alla diffida e l'operatore non adempie;
- ▶ iv) l'autorità competente procede alla contestazione della violazione ed a irrogare a relativa sanzione.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

- ▶ Che cosa accade in tale ultimo caso? L'illecito può ritenersi sussistente?
- ▶ Giudice di Pace di Chieti annullava l'ordinanza - ingiunzione con cui era stato comminato il pagamento della sanzione (in materia di etichettature ambientale), mutuando il principio giuridico espresso in un'ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., VI sez. 10412/2018), in tema di igiene alimentare, la cui normativa *ratione temporis* applicabile (d.lgs. n. 155/1997) prevedeva una prima forma di diffida amministrativa;
- ▶ Secondo la Corte di Cassazione, trattandosi l'illecito amministrativo connotato da una struttura a formazione progressiva, *«se prima l'organo di controllo non abbia proceduto alla diffida ad adempiere con l'indicazione delle necessarie prescrizioni alle quali conformarsi e la fissazione del termine per la successiva regolarizzazione, ovvero, se pur avendovi provveduto, non abbia poi effettuato il secondo controllo consistente nella verifica sull'inottemperanza o meno alla diffida stessa, l'illecito di cui si discute - proprio per la sua inerenza ad una condotta lesiva dell'interesse giuridicamente tutelato nella materia della tutela dell'igiene dei prodotti alimentari caratterizzantesi per una sua formazione progressiva - non può ritenersi sussistente.»*

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ L'aspetto più delicato della visita degli organi di controllo è il prelievo di campioni di alimenti da sottoporre ad analisi di laboratorio.
- ▶ il quadro normativo è fornito dal d. lgs. 27/2021 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
- ▶ E' riconosciuta agli OSA la possibilità di effettuare una controperizia quale generale diritto al contraddittorio processuale;

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ La controperizia può avere una duplice natura:
- ▶ i) verifica documentale delle registrazioni inerenti alle attività condotte dal campionamento ufficiale;
- ▶ ii) revisione analitica di una porzione del campione ufficiale prelevato in sede di controllo;

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Se la controperizia effettuata dall'OSA dia luogo a risultanze non conformi, l'operatore può instaurare una procedura di controversia;
- ▶ L'OSA potrà chiedere all'ISS di riesaminare la documentazione relativa all'analisi e successivamente potrà chiedere di effettuare un'analisi sull' aliquota appositamente prelevata.
- ▶ Esiti favorevoli all'operatore, l'AC deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità.
- ▶ Se è già avvenuta la contestazione, l'AC propone all'Autorità che deve ingiungere il pagamento della sanzione l'annullamento in autotutela.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Il numero di aliquote in cui suddividere un campione è:
- ▶ i) un'aliquota singola in caso di valutazione dei criteri di igiene di processo (non di prodotto); non ci sono limiti di legge sia chimici che microbiologici; lo scopo dell'analisi è un mero monitoraggio conoscitivo; non è assicurata in concreto la riproducibilità dell'esito analitico;
- ▶ ii) 4/5 aliquote se si procede alla valutazione di pericoli chimici ove sono previsti limiti di legge: 1. aliquota per la prima analisi presso il laboratorio ufficiale; 2. aliquota per l'OSA che può impiegarla per effettuare la controperizia analitica di parte; 3. aliquota per il produttore, se diverso dal soggetto controllato, in caso di preconfezionati; 4. aliquota per l'analisi di revisione presso l'ISS (controversia analitica); 5. aliquota a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali perizie in sede penale.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Invece, se l'esito dell'analisi dovesse far ipotizzare la commissione di un illecito penale, esso deve essere trasmesso all'Autorità Giudiziaria;
- ▶ Il rapporto di prova deve essere frutto di un iter in cui sia stato rispettato l'art. 223 disp. att. c.p.p.;
- ▶ Tale previsione è stata reintrodotta con L. 21 maggio 2021, n. 71;

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Un quadro sintetico e utile in merito all'applicabilità concreta della norma sopra analizzata è dato dalla Nota del Ministero della Salute dell'11.05.2021;
- ▶ *«Qualora non venga assicurata la riproducibilità dell'esito analitico, in considerazione della prevalenza e della distribuzione del pericolo nelle merci, della deperibilità dei campioni o delle merci, come nel caso delle analisi microbiologiche finalizzate alla verifica dei criteri di sicurezza alimentare, l'autorità competente procederà ad effettuare un campione in unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica per la ripetizione dell'analisi o della prova. A questi campioni si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989.»*
- ▶ Art. 223, comma 1, disp. att. c.p.p. *«Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.»*

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Nel caso di controversia con ripetizione di analisi da parte dell'ISS, invece, si applicano le procedure previste nel comma 2 dell'articolo 223 disp. att. c.p.p.
- ▶ Art. 223, comma 2, disp. att. c.p.p. *«Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.»*
- ▶ Le garanzie previste dall'art. art. 223 disp. att. c.p.p. non si applicano alle analisi su campioni ad aliquota singola in alcuni casi ben specifici.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI A SINGOLA ALIQUOTA: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Caso concreto:
- ▶ Azienda di lavorazione e commercializzazione di carni tratta a giudizio per l'imputazione di cui all'art. 5, lett. d, Legge n. 283/62;
- ▶ Gli organi accertatori effettuavano dei prelievi di campioni di tartare di bovino posti in vendita sugli scaffali di un centro commerciale;
- ▶ L'organo accertatore avvisava dell'ora, del giorno e del luogo delle analisi solo il punto vendita;
- ▶ Tali analisi riscontravano la presenza sulle tartare di bovino di escherichia coli STEC;
- ▶ Il Tribunale assolveva l'imputato ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per insussistenza del fatto, poiché l'unico elemento di prova era il risultato delle analisi;

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ Rilevava il Tribunale che nella fattispecie la società produttrice doveva essere avvisata.
- ▶ L'omesso avviso, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, determina una nullità di tipo intermedio con conseguente preclusione della possibilità di allegare agli atti del fascicolo del dibattimento il risultato delle analisi alle quali l'interessato non aveva avuto la possibilità di partecipare.
- ▶ tale «inutilizzabilità» è prevista anche dall'art. 223, comma 3, disp. att. c.p.p.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

ANALISI SU CAMPIONI: PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO ALL'ANALISI

- ▶ *Ex multis Cass. Pen., Sez. III, n. 10211/2020 «l'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, si riferisce alle analisi di campioni per i quali non è prevista la revisione, ed è pertanto evidente che in questo caso deve essere assicurata subito un'adeguata difesa ai soggetti interessati alle analisi, giacché altrimenti risulterebbe definitivamente pregiudicata la loro successiva posizione processuale. In tali casi, la norma dispone l'obbligo di avvertirli - anche oralmente e senza specifico onere di verbalizzazione - dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate; detto preavviso costituisce l'unico requisito di utilizzabilità in giudizio delle analisi dei campioni, che sono atti tipicamente amministrativi e non giudiziari, ma hanno piena rilevanza probatoria nell'ambito del processo penale. Tant'è che l'art. 223 disp. att. c.p.p., comma 3, subordina la possibilità di raccogliere, nel fascicolo per il dibattimento, "i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi" alla specifica condizione che "siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2", e dunque che sia dato avviso agli interessati nei termini indicati. (...) In definitiva, dunque, il legislatore - considerando che le analisi dei campioni vengono effettuate pur sempre nell'ambito di una fase amministrativa - ha individuato due momenti differenti in cui sorge l'obbligo (pena la inutilizzabilità dei risultati delle stesse) di avvertire gli interessati per assicurare loro un'adeguata tutela: 1) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la revisione; 2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga richiesta dagli interessati.»*

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Le irregolarità accertate dagli organi di controllo in materia alimentare sono quasi sempre materialmente irreversibili.
- ▶ Ma cosa accade se la regolarizzazione della condotta non è più possibile?
- ▶ Possono verificarsi casi di impossibilità laddove il soggetto titolare del potere di regolarizzare non sia (o non sia più) il contravventore;
- ▶ oppure l'omessa emanazione di una prescrizione potrebbe, altresì, essere ricondotta ad ipotesi d'impossibilità materiale.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Inizialmente la giurisprudenza, in casi di “reati istantanei” in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e ambiente, aveva ritenuto non applicabile l’istituto della prescrizione estintiva prevista dal D.Lgs. 758/1994 alle ipotesi di impossibilità materiale;
- ▶ In seguito, con il d.lgs. 124/2004 è stata riconosciuta l’applicabilità della procedura ai reati istantanei;
- ▶ Successivamente, il meccanismo estintivo è stato esteso alle contravvenzioni istantanee di carattere ambientale e in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- ▶ Sul punto la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. n. 36405/2019).

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Tale sentenza richiama la sentenza n. 19/1998 della Corte Costituzionale secondo cui, in merito al D.Lgs. 758/1994 (materia di lavoro), ha precisato che *«è senz'altro possibile un'applicazione della disciplina in base alla quale, in caso di notizia di reato acquisita da un'autorità di polizia giudiziaria diversa dall'organo di vigilanza e di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore, l'organo di vigilanza sia autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista dall'art. 20, ovvero, ed a maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente impartite, nonché a verificare l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21, commi 1 e 2, sì che l'autore dell'illecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24.»*
- ▶ nel 2004 l'istituto estintivo era applicabile non a tutte le condotte esaurite;

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Assenza dell'elemento di “meritevolezza”;
- ▶ meccanismo deflattivo e non premiale;
- ▶ applicabilità della prescrizione alle contravvenzioni nella materia dei reati alimentari (a condotta esaurita);
- ▶ Il suddetto principio di diritto è stato espresso in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III Pen. 28 aprile 2025, n. 16082)
- ▶ La Corte ritiene applicabile il meccanismo estintivo a prescindere dalla motivazione circa l'impossibilità della regolarizzazione. Infatti si legge «*che la nuova procedura estintiva si applichi anche alle condotte cd. "esaurite" (come tali dovendosi intendere le condotte istantanee e/o quelle ormai attualmente prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore)* è fuori discussione»

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Prosegue la sentenza *«Del resto, l'applicazione di queste speciali procedure estintive anche alle condotte "esaurite" costituisce dato ormai acquisito vuoi perché espressamente previsto dalla legge (dall'art. 15, comma 3, D.Lgs. 124/2004 che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss del D.Lgs. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione), vuoi perché riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità anche per la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale».*

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ l'azione penale è procedibile se, pur sussistendone i requisiti di cui si è appena discusso, l'AC omette di impartire la prescrizione?
- ▶ Secondo la Corte di Cassazione l'azione penale è in ogni caso procedibile;
- ▶ *«Il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo, ormai prevalente, secondo il quale l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale (così, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, da ultimo, Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Bonanno, Rv. 269140 - 01 che ha affermato che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 e ss. Del D.Lgs. 758/1994 la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata»;*

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Inoltre, continua la sentenza, «*lo stesso principio è stato condiviso, in tema di reati ambientali, da Sez. 3, n. 19391 del 10/04/2024, Costa, Rv. 286277 - 02, secondo cui non è causa di improcedibilità dell'azione penale l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ex artt. 318-bis ss. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni*»;
- ▶ la Suprema Corte richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758/1994;
- ▶ L'adempimento tardivo delle prescrizioni non preclude l'esercizio dell'azione penale e non lo preclude nemmeno l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ Infine, gli organi accertatori hanno l'obbligo di impartire la prescrizione, allorché vi sia qualcosa da regolarizzare, o di ammettere all'oblazione il contravventore, allorché non vi sia nulla da regolarizzare?
- ▶ Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, come sostenuto anche da autorevole dottrina, l'organo di vigilanza non è obbligato ad impartire le prescrizioni al contravventore;
- ▶ Tale decisione, secondo una parte minoritaria della dottrina, pone qualche dubbio.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

LE PRESCRIZIONI DI REGOLARIZZAZIONE INTRODOTTE CON LA RIFORMA CARTABIA

- ▶ La sentenza si occupa anche del concorso tra contravvenzione e delitto;
- ▶ La norma si riferisce genericamente al concorso della contravvenzione con un qualsiasi delitto;
- ▶ La giurisprudenza di legittimità propone una lettura “restrittiva” della disposizione;
- ▶ È anche possibile che la contravvenzione alimentare venga accertata nel corso di indagini relative per delitto già in corso;
- ▶ In tal caso, non è possibile impartire alcuna prescrizione.

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

LA MORGIA

STUDIO LEGALE

Via Per Fossacesia n. 38
LANCIANO (CH) - T. 0872 710770